

Autorità Idrica Toscana

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Approvato con decreto DG n. XXX del XX/11/2024

Autorità Idrica Toscana

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 STRUTTURA DELL'ALBO	3
ART. 4 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	4
ART. 5 VALIDITA' DELL'ALBO	5
ART. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	5
ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ART. 8 MODALITÀ DI UTILIZZO.....	7
ART. 9 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ALBO	7
ART. 10 CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	8
ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY	9
ART. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI	9

Autorità Idrica Toscana

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo fornitori di beni e servizi (di seguito anche solo "Elenco o Albo"), dell'Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT o Ente), che costituisce un archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati ed i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli Operatori Economici, che ottengono l'iscrizione.
2. Con il presente regolamento l'Ente disciplina la procedura di formazione ed aggiornamento dell'Albo e le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici iscritti, prevedendo altresì i criteri per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco.
3. L'Albo è di tipo aperto e possono richiederne l'iscrizione tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, interessati ad avere rapporti contrattuali con l'Autorità Idrica Toscana e dal quale l'Ente può attingere per le procedure di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice") ed ai sensi dell'art. 1, All. II.I del D.lgs. n. 36/2023.
4. L'Albo è istituito per lo svolgimento delle procedure sotto soglia di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei contratti, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e del principio del risultato.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice e alle relative misure di attuazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.
6. L'AIT con l'istituzione dell'Albo intende dotarsi di uno strumento di consultazione del mercato articolato in classi merceologiche, funzionale alla selezione degli operatori economici da consultare e/o invitare nelle procedure di affidamento.
7. La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto Elenco non costituiscono per l'Ente, in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici.

ART. 2 STRUTTURA DELL'ALBO

1. L'Albo è costituito da un elenco aperto nel quale vengono inseriti, distintamente per categorie merceologiche e tipologie di beni e servizi di interesse per l'Autorità, gli operatori economici che hanno presentato istanza, interessati ad effettuare forniture di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'AIT. L'Albo è altresì organizzato per fasce di importo, con possibilità di iscrizione multipla.
2. Ciascun operatore economico può essere iscritto per una o più categorie merceologiche e/o tipologie di beni e servizi indicati e dichiarati nell'istanza presentata, secondo le categorie riportate nell'Allegato C) al presente Regolamento e secondo le fasce di importo indicate dall'art. 4.
3. L'istituzione e la pubblicazione dell'Albo sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di un elenco di operatori economici ove attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti. L'iscrizione in tale Albo non comporta pertanto l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto attivate per la tipologia di beni e servizi per cui l'operatore economico risulta iscritto.
4. L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, non dà diritto all'attribuzione di punteggi, né qualsivoglia altra classificazione di merito, e non comporta alcun vincolo, in capo all'AIT per l'affidamento delle forniture e/o dei servizi.

5. Resta comunque salva la facoltà per AIT di rivolgersi anche a fornitori non iscritti all'Albo, da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

6. L'Autorità si riserva la facoltà di individuare operatori economici non iscritti all'Albo, nel caso in cui per la tipologia di beni o servizi richiesta, non risultino operatori economici iscritti o siano insufficienti per operare un confronto comparativo.

ART. 4 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione, i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, e all'art. 66, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a. non incorrere nei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023 ed altre cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall'ordinamento;
- b. possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 D.lgs. n. 36/2023, eventualmente richiesti nel modulo di iscrizione;
- c. essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del DM 24/10/2007.

2. L'operatore economico che presenta istanza di iscrizione, attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati, se posseduti, l'abilitazione alla piattaforma MEPA per il bando e/o la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo, e l'iscrizione al Sistema Telematico di acquisto Regionale della Toscana (START).

4. Per ottenere l'iscrizione alle categorie merceologiche di cui all'Allegato C del Regolamento e alle relative fasce d'importo sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) **Fascia di importo inferiore a € 5.000,00:** iscrizione, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per servizi o forniture analoghi a quelli relativi alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione (nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese).

All'operatore economico di altro Stato non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. del D. lgs n. 36/2023, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

- b) **Fascia d'importo pari e superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 20.000,00:** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs. 36/2023, nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione al Protocollo di AIT della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo, al netto dell'Iva, pari al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo);
- c) **Per importi pari o superiori a € 20.000,00 e inferiori a € 40.000,00** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs. 36/2023, nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione al Protocollo dell'AIT della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo, al netto dell'Iva, pari al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo);

- d) **Per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs. 36/2023, nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione al Protocollo dell'AIT della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo, al netto dell'Iva, pari al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo);
- e) **Per importi pari o superiori a € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs. 36/2023, nei tre anni antecedenti la data di presentazione al Protocollo dell'AIT della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, un importo complessivo, al netto dell'Iva, pari al 100% della soglia comunitaria.

5. L'iscrizione all'Albo non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di invitare alle singole procedure anche Operatori Economici non iscritti, laddove ricorrano ragioni di interesse pubblico, di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio da eseguire.

ART. 5 VALIDITA' DELL'ALBO

1. L'istituzione dell'Albo e la revisione annuale dello stesso con indicazione degli operatori economici iscritti, viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità.
2. L'istituzione e la revisione annuale, dell'Albo sono disposti dal Dirigente competente con le modalità previste agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Il Dirigente in particolare adotta i seguenti atti:
 - determinazione in merito all'istituzione dell'Albo;
 - determinazione in merito a modifiche ed integrazioni delle categorie merceologiche, delle caratteristiche delle forniture o servizi;
 - determinazione in ordine alla revisione annuale dell'Albo e alla cancellazione dei fornitori dall'Albo.

ART. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. L'Albo è strutturato in due sezioni:
 - a. Sezione: FORNITORI DI BENI
 - b. Sezione: PRESTATORI DI SERVIZI
2. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo devono presentare apposita istanza contenente, a pena di rifiuto, la documentazione richiesta, compilata e sottoscritta, secondo le modalità e nelle forme previste dal presente Regolamento.
3. La presentazione dell'istanza per l'iscrizione all'Albo da parte dell'operatore economico, comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento.
4. L'istanza per l'iscrizione è costituita da:
 - a. Domanda di iscrizione all'Albo - Allegato A;
 - b. Autodichiarazione possesso dei requisiti - Allegato B;

- c. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, resa ai sensi dell'Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove prevista.

Nel caso di professionisti, in aggiunta sono richiesti:

- a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al competente albo professionale resa ai sensi dell'Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove prevista tale iscrizione per la resa del servizio o la fornitura del bene;
- b. Curriculum vitae formativo-professionale.

5. La documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, pena il diniego dell'iscrizione, dovrà pervenire tramite PEC al seguente indirizzo:

- protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it.

6. Ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie merceologiche e le tipologie di beni e servizi, previsti nell'Allegato D del presente Regolamento.

7. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda e a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, che avviene da parte del Servizio Gare Contratti e Acquisti, l'Ente provvederà all'inserimento dell'operatore economico nell'Albo. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente iscrizione, avviene tramite la pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale dell'Ente. In caso di diniego dell'iscrizione, sarà data comunicazione all'operatore economico dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza.

8. La sussistenza dei requisiti di iscrizione potrà essere verificata dall'Autorità in qualunque momento, anche mediante verifiche a campione.

9. L'operatore economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella istanza di iscrizione all'Albo, prendendo atto ed accettando che l'Autorità possa effettuare verifiche e controlli in merito alle informazioni e dichiarazioni e, in generale, al contenuto dell'istanza, rimanendo il solo ed esclusivo responsabile della veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.

10. Con l'iscrizione all'Albo, per quanto di pertinenza, gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e del Codice di Comportamento, approvati dall'Ente in osservanza a quanto stabilito nella Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

11. L'Albo è pubblicato sul Sito Internet dell'Autorità <http://www.autoritaidrica.toscana.it/>

ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Gli operatori economici iscritti nell'Albo saranno invitati a presentare offerte tecnico/economiche e/o preventivi di spesa per forniture o prestazioni di servizi, inerenti le categorie merceologiche ed i servizi per i quali risulteranno iscritti, e nei limiti di importo di cui al Regolamento per l'affidamento di forniture di beni e servizi sotto soglia, approvato dall'Ente.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento non trova applicazione:

- a. per le spese economiche;
- b. fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento per l'affidamento di forniture di beni e servizi, sotto soglia.

ART. 8 MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il Responsabile unico di progetto (RUP), sulla base delle scelte operate dall'Ente in sede di programmazione degli acquisti e degli affidamenti ovvero indicate nella determina a contrarre, predispone la procedura di affidamento per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi. Nel caso in cui non venga operata alcuna limitazione numerica degli operatori economici presenti nella categoria di interesse e nella fascia di importo, non trova applicazione la rotazione con riferimento all'invito del contraente uscente.
2. Non determina limitazione numerica, la richiesta di specifici requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale, né la richiesta di abilitazione ad un determinato bando del mercato elettronico di Consip.
3. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e/o aggiudicazioni in favore del contraente uscente, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, o lo stesso settore dei servizi, nella medesima fascia di importo.
4. È consentito derogare al divieto del reinvio del contraente uscente, sussistendo contemporaneamente i tre presupposti di seguito indicati, individuati in:
 - a. struttura del mercato;
 - b. effettiva assenza di alternative;
 - c. accurata esecuzione del precedente contratto.
5. E comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo fino a 5.000 euro.
6. Possono essere esclusi dal successivo invito, o dalla successiva richiesta, gli operatori economici che non presentino offerte tecnico/economiche o preventivi di spesa, a seguito di tre richieste nel biennio.
7. Nel caso di procedura negoziata, la scelta degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto del principio della rotazione, attraverso scorrimento tra gli iscritti nella categoria di interesse, non individuati in precedenza per altri affidamenti nella stessa categoria e nella stessa fascia d'importo, fino a quando tutti i soggetti iscritti non siano stati invitati.
8. L'invito alla partecipazione a procedure di affidamento può essere esteso, a discrezione dell'Ente, ai soggetti la cui domanda di iscrizione all'Albo, risulti giacente, purché in possesso dei requisiti richiesti.
9. In ottemperanza agli art. 62 e 63 del Codice ed in considerazione dell'obbligo di legge di ricorrere all'utilizzo di piattaforme telematiche per l'affidamento di beni e servizi, non potranno essere invitati alla procedura di affidamento gli operatori economici iscritti all'Albo che non risultano abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) per il bando interessato e /o alla piattaforma della Regione Toscana START, fino all'avvenuta iscrizione e/o abilitazione.

ART. 9 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ALBO

1. L'iscrizione all'albo degli operatori economici interessati e provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali.
2. Con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese, si procede alla pubblicazione dell'Albo aggiornato con le iscrizioni degli operatori economici, avvenute *medio tempore*.
3. La revisione dell'Albo viene effettuata annualmente, entro il mese di dicembre.
4. La revisione dell'Albo riguarda:

Autorità Idrica Toscana

- a. variazioni e/o integrazioni relative ad informazioni di fornitori già iscritti;
 - b. cancellazione di fornitori.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di confermare e/o aggiornare la propria iscrizione all'Albo, pena la cancellazione, fatto salvo per il primo anno di iscrizione.
6. Per la conferma della iscrizione, gli operatori economici dovranno trasmettere all'Ente, tramite PEC da inviare al protocollo, entro il 30 novembre di ogni anno i seguenti allegati:
- c. Allegato D: "Rinnovo iscrizione - Albo fornitori beni e servizi";
 - d. Allegato E: "Comunicazione variazioni/integrazioni - Albo fornitori beni e servizi" (da inviare insieme all'Allegato E solo nel caso in cui siano intervenute variazioni e/o integrazioni nelle dichiarazioni / informazioni già fornite in sede di richiesta di iscrizione).
2. Gli operatori iscritti si impegnano altresì a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, e comunque entro, e non oltre, il 30 novembre di ogni anno.
3. La mancata tempestiva comunicazione di eventuali variazioni esonera l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque evento conseguente, anche dannoso.
4. L'operatore economico che rilascia dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, rese secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, dato atto che tali dichiarazioni hanno la medesima validità del certificato che sostituiscono, si impegna a rinnovare tempestivamente le dichiarazioni sostitutive di cui sopra entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, salvo la facoltà per l'Autorità di richiedere gli stessi adempimenti in occasione di eventuali affidamenti e comunque nei termini di legge.

ART. 10 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta:
 - a. qualora non pervenga la richiesta di rinnovo di iscrizione (Allegato D), entro lo scadere del termine del 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità previste nel presente regolamento;
 - b. qualora, dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal fornitore;
 - c. nel caso di accertata irregolarità nella fase di partecipazione alle procedure.
2. La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio:
 - a. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b. quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
 - c. per sopraggiunto impedimento di cui all'art. 20 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni, aventi per oggetto disposizioni contro la mafia.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Autorità Idrica Toscana

4. Nel caso in cui si proceda a cancellazione d'ufficio, il Servizio Gare Contratti e Acquisti provvede alla comunicazione scritta all'interessato contenente i fatti che la motivano, sottoscritta dal dirigente competente, in cui sarà fissando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata sulla Privacy dell'Autorità Idrica Toscana ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (allegato F).

2. Il trattamento dei dati contenuti nel *curriculum vitae* del professionista che presenta domanda di iscrizione all'Albo fornitori è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679.

3. Per ogni ulteriore informazione si rinvia all'informativa Privacy, allegato F al presente regolamento.

ART. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento e la relativa modulistica si intende abrogato il precedente Regolamento approvato con decreto del Direttore Generale n. 120/2018.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.